

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art.117, comma 2, lett. m).

Una seconda questione riguarda il ruolo delle Regioni nella definizione dei criteri di gestione del fondo perequativo destinato agli enti locali.

Riguardo al primo tema si tratterà di verificare contemporaneamente :

- la perseguibilità di una soluzione che attribuisca al meccanismo la funzione perequativa secondo le capacità fiscali e la perequazione in base ai fabbisogni connessi ai diritti civili e sociali;

- i confini da assumere per l'individuazione delle altre funzioni rispetto a quelle garantite costituzionalmente, per le quali è auspicabile e necessario garantire un elevato grado di uniformità;

- il livello di riduzione delle differenze di capacità fiscale che si considererà compatibile con un adeguato incentivo alle attività di gestione e responsabilizzazione locale;

- le modalità effettive di gestione degli interventi di cui al comma 5 del 119, se verrà confermata la loro destinazione a colmare le disparità strutturali delle diverse realtà regionali.

Nella soluzione da dare alle diverse questioni non si può prescindere dal considerare che esistono, nel nuovo contesto di ripartizione di competenze tra Regioni e Stato, diverse tipologie di attività: quelle nella piena responsabilità delle amministrazioni decentrate, quelle affidate alla competenza concorrente e quelle che, sia della prima che della seconda tipologia, sono oggetto delle disposizioni di cui alla lettera m) dell'articolo 117. Nel caso di queste ultime prestazioni è prevista la applicazione di regole formali di uniformità. Per le attività che rientrano in questa tipologia la piena uniformità finanziaria coincide con il finanziamento della uniformità delle prestazioni. Oltre alla sanità e all'istruzione, regole formali di uniformità si potrebbero prevedere anche per l'assistenza, servizio che finora è stato svolto in gran parte nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia degli enti locali.

Più difficile valutare il grado di uniformità auspicabile per le materie assegnate al regime della competenza concorrente (in presenza di interessi non interamente riconducibili al territorio della singola regione) o ancora agli interventi in campo

economico assegnati alla competenza esclusiva delle Regioni (dal turismo all'agricoltura, all'artigianato, alle fiere e ai mercati).

Molto dipenderà dall'estensione o meno a tutto il complesso insieme di queste funzioni di regole di uniformità interregionale dei livelli di finanziamento basata sulla applicazione della lettera m), del comma 2, dell'articolo 117. Se in altre parole si sceglierà un sistema con regole di equalizzazione forti per tutte le spese associate alle materie incluse nel regime della competenza concorrente e con regole di equalizzazione meno forti per le spese associate alle materie assegnate alla competenza esclusiva delle Regioni, salvo che per quelle che rientrano nel campo di applicazione della lettera m).

Naturalmente una volta sciolte tali questioni di quadro generale, si tratterà di definire le modalità di costruzione effettiva del meccanismo. Anche in questo caso i punti da considerare sono numerosi:

- si tratterà di valutare se debba essere confermata la scelta prevista dal decreto legislativo 56/2000 di un fondo perequativo orizzontale (anche solo in teoria visto la attribuzione allo Stato del compito di compensazione preventiva delle somme dovute al fondo perequativo in conto della compartecipazione all'IVA) o se invece prevarrà una più chiara impostazione per la perequazione verticale. In questo secondo caso, una ipotesi all'esame prevede la fissazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA in base al fabbisogno della regione più abbiente, che sarebbe, quindi, l'unica a disporre solo di entrate proprie o compartecipazioni. Le altre dipenderebbero dalle risorse provenienti da un fondo perequativo nazionale, alimentato con le somme che proverrebbero dal gettito complessivo ottenuto in base all'aliquota di compartecipazione che eguaglia i fabbisogni attuali;

- si tratterà di valutare la possibilità di escludere o includere dai benefici del fondo perequativo le Regioni con capacità fiscale al di sopra di quella media nazionale;

- si tratterà di definire meccanismi di adeguamento e di revisione delle aliquote e modalità di aggiornamento dei coefficienti per solidarietà e di accesso al fondo perequativo;

- si dovranno definire metodologie di calcolo dei gettiti standard. Finora i tributi regionali sono omogenei, si applicano su basi imponibili uniformi e, nella fissazione delle aliquote, hanno come riferimento aliquote minime o forchette attorno ad aliquote

*standard*. Man mano che le regioni cominceranno a differenziare tra loro la struttura dei tributi propri, istituendone di nuovi e modificando quelli esistenti, diverrà estremamente complesso definire e calcolare i differenziali di capacità fiscale;

- si dovrà valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di perequazione dello sforzo fiscale. Si tratterà in altre parole di valutare l'opportunità e la fattibilità di un intervento perequativo che annulli o riduca le differenze di capacità fiscale a parità di sforzo fiscale.

Di recente le Regioni (nell'ambito della Conferenza dei Presidenti tenuta a Ravello il 31 marzo e il 1 aprile 2003) in occasione dell'avvio del confronto con le altre realtà istituzionali nell'ambito della commissione sul federalismo sono ritornate su alcuni dei punti ora ricordati, disegnando quelli che dovrebbero essere per le Regioni i confini entro i quali dare attuazione al nuovo disegno conseguente al nuovo testo costituzionale. In particolare è stato riaffermato l'intento comune a che il nuovo disegno di federalismo fiscale coniughi i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali. Allo Stato competerebbe determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, costituzionalmente garantiti, secondo l'articolo 117, comma 2, lettera m) che devono essere integralmente finanziati ai sensi del comma 4 dell'articolo 119. Una valutazione comune tra i diversi livelli di governo circa la adeguatezza delle risorse e le priorità di politica economica generale, fino a quando non verrà istituito il Senato delle Regioni, dovrebbe richiedere che la impostazione della politica economica-finanziaria nazionale (DPEF, legge finanziaria e contenuti del patto di stabilità e crescita) sia oggetto di preventiva intesa in sede di Conferenze Stato/Regioni e Unificata.

In tema di entrate il sistema dei tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e un livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale non inferiore a quello vigente alla data della modifica costituzionale. L'eliminazione dell'Irap è considerata subordinata all'individuazione di un tributo che abbia non solo il medesimo gettito, ma anche la stessa manovrabilità. Per garantire poi la semplificazione, l'efficienza e la economicità della gestione del sistema tributario si

propone la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.

Il sistema perequativo delle differenti capacità fiscali per abitante dovrebbe garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite salvaguardando un sistema che incentivi l'esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna Regione. Gli interventi aggiuntivi (di cui al comma 5 del 119) sono letti come indirizzati in particolare a colmare le disparità strutturali delle singole realtà regionali. Netta è poi la rivendicazione di competenza esclusiva in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali (la legge regionale istituisce i tributi locali, delineando i principi generali del presupposto impositivo e lasciando agli Enti locali la facoltà di applicarli, la determinazione delle aliquote e la disciplina del procedimento tributario) e la richiesta che venga attribuita alle regioni la delega delle funzioni amministrative di ripartizione del fondo perequativo destinato agli Enti locali.

In attesa della definizione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le Regioni sembrano voler puntare ad una piena attuazione del decreto legislativo 56/2000.

In tale contesto, non va peraltro dimenticato che gli Enti Locali rivendicano, nell'esercizio delle funzioni loro riconosciute a livello costituzionale, l'equiparazione con gli altri enti in cui si articola la Repubblica.

### *2.5. Le Regioni nella transizione al federalismo*

In attesa dell'avvio del processo di revisione del sistema di finanziamento regionale le amministrazioni territoriali hanno progredito nella gestione degli spazi a loro offerti dalla normativa vigente. Un quadro delle principali tendenze riconducibili alle diverse realtà territoriali è traibile dall'esame della finanziaria per il 2003 e dei documenti di programmazione regionale predisposti nel primo anno di piena operatività delle nuove norme di contabilità regionale, frutto dell'attuazione del decreto legislativo 76/2000. L'osservazione dei documenti programmatici, in parte presentati prima del varo della manovra finanziaria per il 2003 (quindi prima delle misure che hanno di fatto congelato l'operare delle leve fiscali locali), consente di integrare l'aggiornamento costruito guardando alle finanziarie regionali con una sorta di profilo programmatico

della politica fiscale regionale per il 2003. Il Dpefr per alcune Regioni rappresenta una fonte più “fedele” delle tendenze regionali di quella desumibile dall’esame dei provvedimenti assunti con le finanziarie regionali varate successivamente al blocco.

TAB 11/REG

<b>I documenti di programmazione regionali</b>
--

REGIONI	Denominazione	Data di deliberazione o di pubblicazione sul BUR
PIEMONTE	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	9 luglio 2002
LOMBARDIA	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	8 novembre 2002
VENETO	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	12 dicembre 2002
LIGURIA	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	20 settembre 2002
EMILIA ROMAGNA	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	dicembre 2002
TOSCANA	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	10 luglio 2002
UMBRIA	Documento annuale di programmazione	18 febbraio 2003
MARCHE	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	5 marzo 2003
LAZIO		
ABRUZZO	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	dicembre 2002
MOLISE	Documento di programmazione economico finanziaria regionale	
CAMPANIA		
PUGLIA	Documento annuale di programmazione	4 febbraio 2003
BASILICATA	Documento annuale di programmazione economica e finanziaria	29 agosto 2002
CALABRIA		

L'esame dei documenti di programmazione economico finanziaria predisposti nel corso del 2002 e riferiti al periodo 2003-2005 non riguarda tutte le realtà regionali a statuto ordinario. Per due di esse (Calabria e Campania) non è stato possibile disporre del documento perché ancora in attesa di approvazione.

Si tratta di documenti in certa misura eterogenei, con diversi gradi di approfondimento. Nella tavola che segue se ne fornisce un primo quadro riassuntivo avendo a riferimento esclusivamente le politiche di gestione delle entrate. Come si può osservare dalla data di deliberazione (o di pubblicazione) si tratta di documenti che sono stati approvati in momenti diversi: alcuni prodotti prima della manovra finanziaria per il 2002 si muovono entro un quadro normativo che, come si è visto in precedenza, assicurava ben maggiori margini di flessibilità; altri scontano già l'operare di questi vincoli. Il quadro che ne emerge è estremamente composito:

- molte delle realtà hanno avviato provvedimenti di incremento delle entrate, variando le aliquote di compartecipazione o adeguando a specifiche finalità agevolative le aliquote di tributi propri. Gli oneri riconducibili ai regimi agevolati sono coperti con incrementi di aliquota a carico di settori economici ben definiti;

- se non fosse intervenuto il provvedimento di blocco degli incrementi delle aliquote Irpef e Irap la maggioranza delle realtà regionali avrebbe disposto l'attivazione dello sforzo fiscale. Per la quasi totalità delle realtà territoriali, si tratta di incrementi che mirano a coprire un andamento della spesa sanitaria superiore ai tassi riconosciuti dall'accordo con il Governo e un andamento delle entrate proprie declinante;

- quasi tutte le realtà che avevano programmato un incremento nelle aliquote dei tributi propri o compartecipati, avevano previsto graduazioni o esenzioni per particolari categorie (selezionate in base al reddito o in base ad altri criteri);

- comune a tutte le realtà regionali risulta l'intento di contenere la pressione fiscale complessiva. Non mancano casi in cui viene previsto un incremento del prelievo che mira a "coprirsi" entro una riduzione disposta a livello nazionale o viene previsto il ricorso a scale di progressività regionali;

- per quasi tutte le realtà è evidente la necessità di poter disporre di una struttura impositiva completa, in grado di operare sia sul lato delle imprese che su quello delle persone fisiche;

- in molti casi sono previste azioni miranti a recuperare gettito attraverso una gestione più efficiente dei tributi propri, un incremento delle sanzioni ma al contempo una semplificazione delle norme che regolano i tributi minori regionali.

L'esame dei documenti sotto questo profilo conferma nell'impressione di un sistema delle autonomie regionali sempre più sensibile al problema della gestione tributaria e in misura crescente impegnato in una responsabile gestione delle entrate.



La gestione regionale della politica fiscale				
REGIONI	Attivazione dello sforzo fiscale aggiuntivo		Gestione selettiva della leva fiscale	Semplificazione e razionalizzazione dei tributi regionali - Interventi relativi al sistema di riscossione e sanzionatorio
	Irpef - Irap	Altri tributi o tariffe		
<b>Piemonte</b>	La LR 34/01 ha disposto l'aumento dell'addizionale all'Irpef. Il provvedimento viene prorogato anche al 2003. La LR 2/03 ne prevede l'estensione al 2004.	Nel Dpef 2003-2005 previste misure di incremento delle tasse di concessione regionale; possibile variazione della tassa automobilistica regionale (gettito stimato 37/38 milioni di euro)	L'incremento dell'addizionale Irpef al 1,4% disposto nel 2001 ha riguardato i redditi superiori a 10329,14 euro. Stesso limite anche per il 2003. Con la LR 2/03 si dispone che i proventi dell'addizionale siano destinati a scopi socio assistenziali (una cifra non inferiore a 20 milioni di euro per interventi a favore di anziani non autosufficienti. La stessa legge prevede una riduzione dell'aliquota Irap per le cooperative sociali: -0,5% (2003), -1% (2004), -2% (2005)	Il processo di riduzione e semplificazione delle tasse di concessione regionali ha portato le imposte da 47 a 13
<b>Lombardia</b>	La LR 27/01 ha disposto l'aumento dell'addizionale all'Irpef e modificato le aliquote Irap per alcuni comparti. Il provvedimento viene prorogato anche al 2003. La LR 33/02 ha disposto una modifica delle aliquote Irap		La LR 27/01 ha disposto l'aumento dell'aliquota Irap al 5,75% per banche e assicurazioni e esenzioni per Onlus e cooperative sociali. La LR 33/02 ha disposto l'esenzione dall'Irap per 3 anni per le imprese e cooperative di produzione e lavoro	Nel Dpef 2003-2005 è previsto per il 2003 la semplificazione degli adempimenti tributari regionali riguardo alla tassa automobilistica. Nel Dpef 2003-2005 è prevista l'acquisizione al territorio regionale del controllo delle entrate tributarie erariali, regionali e degli enti locali, con la creazione di uno strumento per la gestione. Un bisogno che conduce all'attivazione dei Centri di servizio regionali.
<b>Veneto</b>	La LR 40/01 ha disposto l'aumento dell'addizionale all'Irpef. Il provvedimento ha validità solo per il 2002. La LR 3/03 ha previsto la conferma dell'addizionale Irpef con modifiche negli scaglioni.	La LR 40/01 ha disposto l'aumento del 10% della tassa e sopratassa automobilistica regionale annuale	La LR 40/01 ha previsto per il 2002 un incremento dell'addizionale Irpef modulato secondo le classi di reddito: 1,2% fino a 10329,14 euro; 1,3% fino a 15493,71 euro; 1,4% fino a 69721,68 euro; 1,9 oltre tale soglia; esentate dall'aumento le famiglie con disabili con redditi entro i 30987,41 euro. La LR 3/03 ha disposto per l'addizionale aliquote pari a 1,2% fino 15000 euro; 1,3% da 15000-29000; 1,4% oltre 29000. L'aliquota è 0,9% fino a 10400 euro e per famiglie con disabili fino a 32600. La stessa legge ha ridotto l'Irap di 1% per le imprese nuove giovanile femminili nei comparti agricolo e pesca e per le cooperative sociali; irap banche e società finanziarie +1%	Proseguito anche nel 2002 (LR2/02 e LR18/02) il processo di razionalizzazione delle tasse di concessione regionali (9 tasse). La LR 18/02 ha introdotto disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.
<b>Liguria</b>			Nel Dpef 2003-2005 si prevede (subordinata ad una verifica dei risultati conseguiti con le misure introdotte con le ultime due leggi finanziarie) la rimodulazione ed eventuale estensione degli sgravi fiscali previsti per il 2001 e 2002. Le misure disponevano una riduzione dell'aliquota per le nuove imprese	Nel Dpef 2003-05 è prevista la prosecuzione degli interventi di semplificazione del sistema fiscale regionale
<b>Emilia</b>			Introdotta con legge regionale una riduzione dell'aliquota per onlus e cooperative sociali	
<b>Toscana</b>	Previste modifiche aliquote Irap con LR 2/01 e 65/01. Ulteriori interventi con LR 43/02 (Finanziaria 2003)	Con la legge regionale 43/99 era stata disposta l'abolizione delle tasse di concessione regionale	Con le leggi regionali 2/01 e 65/01 sono state previste agevolazioni IRAP a favore di onlus, imprese giovanili, imprese in località di montagna, attività commerciali polifunzionali di montagna. La LR 43/02 ha portato l'aliquota dell'Irap per banche società finanziarie e imprese di assicurazione al 4,4%	
<b>Umbria</b>	La delibera del 18 dicembre 2001 aveva previsto un'aumento dell'addizionale Irpef. Nel Dap 2003-05 confermata la scelta di acquisire risorse con l'addizionale Irpef per interventi aggiuntivi. Per il 2003 parte di queste risorse verranno utilizzate per far fronte ad un aumento dell' e spese superiori a quello delle entrate	Nel Dap impegno a mantenere per il 2003 gli incrementi tariffari entro il tasso di inflazione programmato		E' stata disposta la semplificazione del sistema tributario regionale e la soppressione di una serie di tasse di concessione regionale di scarsa rilevanza; previsto un piano di recupero dell'evasione fiscale (stima di gettito aggiuntivo (2 milioni di euro ad anno)
<b>Marche</b>	La legge regionale 35/01 ha disposto l'aumento dell'addizionale Irpef e dell'Irap. Il Dpef riconferma anche per il 2003 la politica attuata nel passato (si stima che per effetto della finanziaria 2003 le entrate inferiori di 19 miliardi di euro)		Con la LR 35/01 l'addizionale Irpef è stata posta per i redditi da 10329,14 euro a 15493,71 euro al 1,9%; fino a 69721,68 al 3,6% ed oltre al 4%; l'aliquota Irap generale è stata portata al 5,15%. Per banche e assicurazioni al 5,75% (invariata al 4,25 per attività in conto terzi tessile, nuove imprese imprese di giovani e Onlus), aliquota agevolata al 3,25% per le cooperative sociali	

La gestione regionale della politica fiscale				
REGIONI	Attivazione dello sforzo fiscale aggiuntivo		Gestione selettiva della leva fiscale	Semplificazione e razionalizzazione dei tributi regionali - Interventi relativi al sistema di riscossione e sanzionatorio
	Irpef - Irap	Altri tributi o tariffe		
Lazio	Dal 2001 aumento dell'aliquota Irap dello 0,75% per i soggetti operanti nei comparti dell'estrazione di minerali, raffinerie, produzione di energia commercio all'ingrosso commercio di autoveicoli trasporto aereo; +1% nei comparti delle telecomunicazioni, intermediazione finanziari ed attività immobiliari, fabbricazione di prodotti chimici		Nel 2001 era stata disposta la riduzione dell'aliquota Irap per numerosi settori selezionati in base a caratteristiche strutturali e/o per difficoltà economiche particolari (-1% agricoltura e pesca, -0,5% settori artigianato produttivo e PMI manifatturiere, le costruzioni, il commercio al dettaglio i trasporti terrestri e marittimi, gli altri servizi pubblici sociali e personali; sospeso per il 2002 l'aumento per il trasporto aereo, le agenzie di viaggi, la commercializzazione di autoveicoli, la vendita al dettaglio di carburante. Confermata le scelte in termini di Irap anche per il 2003	
Abruzzo	Nel Dpefr 2003-2005 si prevede che "nell'eventualità di una apprezzabile riduzione delle imposte da parte del governo nazionale" .. "un maggior prelievo attraverso l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef potrebbe rappresentare una opzione possibile"		Nel Dpefr 2003-2005 è previsto per il 2003 l'utilizzo della leva fiscale per incentivare specifici settori o ambiti territoriali particolarmente penalizzati	Nel Dpefr 2003-2005 si prevedono misure per migliorare l'attività di accertamento e riscossione di tributi regionali
Molise	Nel Dpefr previsto l'aumento di 1% dell'Irap per banche ed imprese della grande distribuzione. Prevista l'applicazione di una addizionale all'Irpef dello 0,5% per i redditi superiori a 69721,68 euro (gettito atteso tra i 255000 e i 400000 euro). La L.R 45/02 è intervenuta in materia di aliquote Irap	Nel Dpefr 2003-2005 si prevede la stabilizzazione delle misure delle aliquote per i tributi minori e il passaggio graduale a tasse di scopo	Nel Dpefr 2003-2005 è prevista la riduzione di 1 punto dell'aliquota per nuove imprese costituite nel 2002 e 2003; imprese giovanili e femminili; imprese localizzate nei comuni montani; Onlus; associazioni sportive dilettantesche (nelle stime regionali 4000 soggetti agevolati). La L.R 45/02 ha disposto aliquote minime per i soggetti delle zone terremotate, per le nuove imprese, imprese giovanili onlus associazioni sportive.	Si intende predisporre specifiche leggi regionali per la gestione del controllo, edel contenzioso e delle sanzioni relative ai tributi regionali
Campania				
Puglia	La LR 31/01 ha disposto l'aumento dell'addizionale Irpef dello 0,5% per gli esercizi 2002 e 2003. La LR 4/03 ha ridotto l'addizionale da 1,4% a 1,2% per il 2003.			Con la legge regionale 31/01 è stata disposta una razionalizzazione e semplificazione delle tasse di concessione regionale eliminando tributi non più attuali e privi di gettito e accorpandone altri (farmacie laboratori di analisi). Analoghi fini perseguiti con la legge regionale 26/01 che ha modificato le norme dei tributi per il conferimento in discarica.
Basilicata		Previsto nel Dap 2003-2005 l'utilizzo della leva fiscale per sostenere le politiche ambientali di riduzione dell'inquinamento (effetto atteso stimato tra 17 e 25 milioni di euro)		Viene previsto una attività di semplificazione del quadro normativo alla base dei tributi regionali minori; viene prevista la razionalizzazione dell'azione di accertamento e la riforma del sistema di sanzioni (effetto atteso 1 milione di euro); Vengono previsti incrementi di gettito legati ad una più incisiva azione di contrasto all'evasione e l'attivazione di azioni per l'incasso dei proventi patrimoniali delle risorse naturali immobiliari e mobiliari
Calabria	Si prevedeva di aumentare per il 2003 l'addizionale Irpef dello 0,5% (gettito previsto 50 milioni di euro)	Si prevedeva l'aumento della tassa auto regionale e la relativa sopratassa annuale regionale del 10% (gettito aggiuntivo di 10 milioni di euro)		

### **3. Disciplina transitoria per il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni**

Il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni, in attuazione dei decreti legislativi di recepimento della legge delega 59/'97, non ha sinora ricevuto soluzione tramite il previsto superamento della logica transitoria dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, misurati secondo i criteri fissati all'art. 7 del d.lgs 112/'98. Tali criteri – come meglio evidenziato nella relazione dello scorso anno – pur sottoposti ad approfondita riflessione e a concertazione in sede di Conferenza unificata non hanno eliminato questioni interpretative e motivi di contrapposizione.

Resta perciò tuttora irrisolta la questione del finanziamento a regime dei nuovi compiti trasferiti, problema che si lega, da un lato, con la necessità di rivedere i meccanismi del d.lgs. 56/'2000, per altro verso con gli effetti conseguenti alla legge di delega per la riforma del sistema fiscale [legge 80/2003], con particolare riferimento alle modifiche previste sulla disciplina dell'IRAP e sulla sua graduale abolizione e sostituzione.

La finanziaria 2003, con le disposizioni recate all'art. 30, commi 1-4, ha inteso predisporre le condizioni per il passaggio dal regime di trasferimento ad un nuovo sistema di autofinanziamento regionale basato su risorse proprie, nonché su proprie aliquote e compartecipazioni, secondo un disegno che, in precedenza definito dal d.lgs. 56/2000, viene ora in parte modificato. Vengono infatti accorpati gli attuali trasferimenti di parte corrente per la loro confluenza in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia [1° comma]<sup>10</sup>. E' prorogato, dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2003, l'attuale regime di rideterminazione della compartecipazione regionale all'IVA, dell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF e di compartecipazione all'accisa sulle benzine [2° comma]. Viene infine disposta, a partire tuttavia dal 2004, la cessazione dei trasferimenti delle risorse individuate dai DPCM emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 59 del 1997, con esclusione tuttavia di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale.

---

<sup>10</sup> A tale fine l'art. 30, comma 1, prevede la ricognizione di tali trasferimenti con decreto del Ministro dell'economia, di intesa con la Conferenza unificata. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con DPCM di intesa con la Conferenza unificata.

La descritta disciplina ulteriormente conferma una linea in controtendenza all'impianto di autonomia fiscale regionale delineato nella legge delega per il federalismo amministrativo [l. 59/'97] e nella riforma del Titolo V° della costituzione.

Allo slittamento di ben due anni nell'attuazione del d.lgs 56/2000, si aggiunge l'esclusione del trasporto pubblico locale dall'ambito di relativa applicazione. In questo settore permarrà pertanto un sistema di finanziamento basato sui trasferimenti erariali, in contrasto con quanto disposto dal nuovo Titolo V° della costituzione che invece riserva un ruolo del tutto residuale ai trasferimenti. I principi cui fa riferimento la legge delega di riforma fiscale schiudono inoltre alla possibilità di nuovi trasferimenti in sostituzione dell'IRAP che gradualmente andrebbe eliminata.

La riforma in senso federale e in direzione di autonomia fiscale regionale, prima ancora di entrare a regime, sembra perdere progressivamente importanti tasselli e margini di effettiva operatività. Ne risulta offuscata la stessa logica che ha ispirato tutto il sistema delle riforme recentemente introdotte la cui centralità ruota sul principio di responsabilità che fa capo a chi è chiamato a governare e decidere disponendo di poteri adeguati e di corrispondenti risorse e perciò sottoposto al controllo dell'elettorato con riguardo ai risultati programmati e realizzati. Percorsi in controtendenza alla indicata logica di sistema rischia di indebolire la strategia che vi è sottesa ostacolando traguardi di efficienza e di efficace risposta che vi si collegano.

### *3.1. Le risorse trasferite alle Regioni sino all'anno 2002*

L'analisi che segue aggiorna a tutto il 2002 i dati resi nella relazione dello scorso anno ed espone sulla base di una ricostruzione riepilogativa effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato [IGePA] le risorse effettivamente erogate alle Regioni per il finanziamento delle competenze trasferite in attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo.

La seguente tabella espone la ripartizione delle risorse erogate a ciascuna Regione nell'anno 2002 con riferimento ai diversi settori di competenza.

L'ammontare dei finanziamenti ascende a 4.073 milioni di euro [£ 10.177 mld] e rappresenta un importo quasi doppio rispetto a quanto erogato nel 2001 [€ 2.919 mln]. Su tale incremento ha influito specialmente l'edilizia residenziale pubblica [€ 1.180

mln] che nel 2001 era stata finanziata non da bilancio Stato ma con erogazioni della Cassa depositi e prestiti per 2.922,62 milioni di euro [£ 5.659 mld]. Segnano un incremento rispetto al 2001 i finanziamenti ai settori del trasporto pubblico locale, + 480 milioni di euro [£ 929 mld], della sanità veterinaria, + 200 milioni di euro [£ 387 mld], dell'ambiente, + 210 milioni di euro [£ 406 mld]. Minore l'incremento registrato dai settori agricoltura e incentivi alle imprese [€ + 52 mln e € + 83 mln], mentre flettono i finanziamenti per il settore delle opere pubbliche [€ - 93 mln]

TAB 13/REG

FINANZIAMENTO FUNZIONI TRASFERITE															
EROGAZIONI 2002															
(in migliaia di euro)															
REGIONI	Viabilità	Trasporti	Tr.pu.lo.	Sanità Vet.	Prot. Civ.	Pol. Amm.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Invalldi civili	Energia e minlere	Edilizia res. pubblica	TOTALE
Piemonte	57.665	-	181.817	10.936	431	7	34.194	63.880	2.694	20.687	27.554	229	0	113.992	514.086
Lombardia	56.961	-	314.104	41.322	558	75	25.488	134.760	3.083	38.512	43.033	421	160	182.053	840.530
Veneto	42.871	1.832	94.409	19.435	389	-	20.289	81.759	1.914	32.238	17.507	244	75	72.745	385.709
Liguria	17.688	4.331	69.280	8.150	210	-	12.064	13.638	2.070	5.491	8.991	99	0	38.511	180.522
E.Romagna	54.889	1.189	107.412	40.793	507	-	18.329	71.932	2.147	33.212	25.963	0	37	118.683	475.092
Toscana	58.705	3.144	157.657	12.760	455	-	4.581	54.339	2.578	11.618	26.779	0	47	93.316	425.980
Umbria	25.883	-	40.438	2.484	396	31	334	11.896	1.319	4.752	7.083	64	12	20.667	115.359
Marche	24.720	1.376	28.214	16.717	403	48	368	26.153	1.770	8.386	3.303	0	24	30.749	142.230
Lazio	46.655	2.561	224.710	21.933	463	69	9.318	19.288	3.825	17.351	25.854	0	53	160.690	532.770
Abruzzo	39.378	825	60.747	17.694	247	40	768	19.142	1.495	10.680	10.711	100	0	30.679	192.506
Molise	3.776	231	17.678	1.722	154	31	1.879	4.013	804	3.437	4.027	18	11	9.447	47.229
Campania	10.647	3.011	276.255	36.431	454	-	1.772	60.367	3.916	20.983	10.831	0	0	140.293	564.960
Puglia	28.369	3.354	213.784	23.092	475	60	10.826	48.348	2.952	30.593	25.286	254	46	93.136	480.574
Basilicata	21.539	56	40.587	3.735	225	31	2.640	10.989	1.441	6.571	8.025	45	14	20.746	116.645
Calabria	14.927	1.861	107.745	16.243	306	-	477	15.438	2.963	14.797	11.349	0	13	54.447	240.567
<b>TOTALE</b>	<b>504.674</b>	<b>23.771</b>	<b>1.934.838</b>	<b>273.447</b>	<b>5.674</b>	<b>391</b>	<b>143.324</b>	<b>635.941</b>	<b>34.973</b>	<b>259.309</b>	<b>256.295</b>	<b>1.473</b>	<b>492</b>	<b>1.180.157</b>	<b>5.254.758</b>

FONTE: Ministero dell'economia e delle finanze - IGePA

I suesposti dati consentono di mettere a confronto le risorse assorbite nel 2002 dalle Regioni, ove, con riguardo alle aree geografiche, a prevalere è il Nord con un finanziamento per i settori di 2.397 milioni di euro, percentualmente pari al 45,6%. Minori le risorse del Sud [1.450 mln; 27,6%] e del Centro [1.408 mln; 26,8%].

Con riferimento ai singoli settori, netta è la prevalenza della Lombardia che si colloca al primo posto per risorse assorbite in quasi tutti tranne nella viabilità, ove è preceduta dalla Toscana e nel mercato del lavoro ove a prevalere è la Campania. Quanto ai settori di maggior peso finanziario, le Regioni maggiormente presenti sono: per il trasporto pubblico locale, Lombardia, Lazio e Campania; per gli incentivi alle imprese, Lombardia e Emilia Romagna; per l'edilizia residenziale, Lombardia, Lazio e Campania.

Complessivamente, e cioè per gli anni 2000, 2001 e fino al primo trimestre del 2002, risultano trasferite le somme indicate nelle seguenti tabelle. La prima ricostruisce per i tre anni il complessivo importo delle risorse acquisite da ciascuna Regione con riferimento ai vari settori. L'altra reca un riepilogo complessivo riferito ai tre anni in questione

Il triennio vede un trasferimento complessivo pari a 8.917 milioni di euro [£ 17.266 miliardi]. Prevalgono i trasferimenti nel settore del trasporto pubblico locale, il cui importo nei tre anni di 3.389 milioni di euro rappresenta il 38% delle risorse complessive erogate alle Regioni. Quanto all'edilizia residenziale, l'erogazione di 1.180 milioni di euro va sommata a quanto ricevuto dalle Regioni a statuto ordinario nel 2001 dalla Cassa depositi e prestiti [€ 2.922,62 mln] per un totale complessivo di risorse di 4.102 milioni di euro.

TAB 14/REG

**EROGAZIONI COMPLESSIVE**  
**ANNI 2000 - 2001 - 2002**  
(in migliaia di euro)

REGIONI	Viabilità	Trasporti	Trasp. Pubbl. Loc.	Sanità Vet.	Prot. Civ.	Pol. Amm.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Energia e miniere	Edilizia res. pubblica	TOTALE
Piemonte	95.645	0	318.180	17.357	970	13	61.271	161.989	7.056	70.895	27.554	0	113.992	874.922
Lombardia	102.359	0	545.558	54.857	933	150	65.339	341.711	8.010	110.851	43.033	160	182.053	1.455.012
Veneto	74.091	2.116	165.990	26.187	876	0	43.775	207.148	4.746	72.541	17.507	75	72.745	687.799
Liguria	27.868	4.406	121.240	10.613	446	0	22.359	34.661	4.354	9.530	9.515	0	38.511	283.503
E. Romagna	89.661	1.264	189.261	46.772	1.006	0	39.822	182.145	5.305	91.876	28.787	37	118.683	794.618
Toscana	95.672	3.144	277.190	18.078	939	0	22.115	137.528	6.963	45.768	35.182	47	93.316	735.942
Umbria	42.194	0	70.766	3.757	620	62	6.686	30.215	3.026	19.487	7.196	12	20.667	204.689
Marche	30.883	1.376	49.190	18.911	536	96	8.445	66.266	4.630	30.953	3.303	24	30.749	245.361
Lazio	76.695	2.719	398.924	29.852	976	137	30.960	49.052	11.221	50.840	32.018	53	160.690	844.138
Abruzzo	63.092	963	106.307	19.618	515	80	9.203	48.514	3.733	31.901	12.367	0	30.679	326.972
Molise	5.715	307	30.936	2.229	321	62	7.303	10.215	1.640	5.781	5.444	11	9.447	79.411
Campania	16.432	3.128	483.446	44.850	960	0	13.692	152.866	11.677	52.944	14.566	0	140.293	934.855
Puglia	46.797	3.640	374.122	29.238	953	120	30.355	122.529	9.409	83.377	37.780	46	93.136	831.500
Basilicata	33.935	56	71.028	4.666	456	63	8.992	27.864	3.399	29.394	11.516	14	20.746	212.128
Calabria	30.339	2.002	187.519	19.357	478	0	8.625	39.154	8.207	39.000	17.023	13	54.447	406.166
<b>TOTALE</b>	<b>831.378</b>	<b>25.120</b>	<b>3.389.658</b>	<b>346.342</b>	<b>10.985</b>	<b>782</b>	<b>378.941</b>	<b>1.611.856</b>	<b>93.378</b>	<b>745.137</b>	<b>302.791</b>	<b>492</b>	<b>1.180.157</b>	<b>8.917.017</b>

FONTE: Ministero dell'economia e delle finanze - IGePA